

STATUTO
“CO-ENERGIA - PROGETTI COLLETTIVI DI ECONOMIA SOLIDALE ”
Associazione Culturale
(ultime modifiche: 12 aprile 2014)

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

1.1 Ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita l'Associazione Culturale denominata "CO-ENERGIA - Progetti collettivi di economia solidale" di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apertistica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Villasanta (MB).

1.4 Il Consiglio Esecutivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

2.1 L'Associazione si pone come finalità istituzionali l'attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale, a partire dal Progetto "CO-ENERGIA: *“consumare e produrre insieme energia da fonti rinnovabili”*, a valere in ambito territoriale, regionale, nazionale e internazionale, che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la mutualità e la solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori che si riferiscono ai principi dell'economia solidale, esplicitati nel Documento Base dei GAS (1999) e nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (2003-2007).

Articolo 3

Attività

3.1 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- il confronto, la riflessione e le sinergie possibili a partire dalle pratiche di economia solidale attuate nei territori, nei Gruppi di Acquisto Solidale (d'ora in avanti "GAS") e nei Distretti di Economia Solidale;
- iniziative culturali e di formazione volte all'affermazione di nuovi stili di vita che privilegiano la sobrietà, il risparmio energetico, la eco-efficienza, la sostenibilità ambientale, l'utilizzo condiviso di beni e servizi, il dono e la reciprocità;
- la promozione di acquisto collettivo di beni e servizi (a titolo puramente indicativo: energia, telefonia, abbigliamento, calzature, ecc.) rispondenti ai criteri dell'economia solidale, attraverso la mediazione tra i produttori, i distributori ed i consumatori consapevoli;
- l'ideazione, promozione e consulenza verso progetti di respiro sovraterritoriale che realizzino una produzione decentrata e condivisa di energia da fonti rinnovabili.

3.2 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Soci

4.1 Possono far parte dell'Associazione gli enti senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e con le seguenti caratteristiche: associazioni che si pongano come soggetto aggregatore a livello nazionale dei GAS, che si riconoscano nel Documento Base dei Gas del 1999;

- i soggetti giuridici, comunque denominati, che, in forma di associazione e comunque senza scopo di lucro, attuano il progetto di Distretto di Economia Solidale con esplicito riferimento alla Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale;
- altre associazioni senza scopo di lucro che si riconoscano nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale e nelle finalità di questa associazione così come indicate all'articolo 2.

4.2 Non possono associarsi gli enti che perseguono finalità lucrative e/o mutualistiche come le società, le cooperative (anche sociali) ed i loro consorzi.

4.3 I soci si distinguono in:

- fondatori, sono gli enti senza scopo di lucro di cui al precedente punto 4.1 che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto;
- ordinari, sono gli enti senza scopo di lucro di cui al precedente punto 4.1 che, condividendo le finalità dell'Associazione fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Esecutivo.

4.4 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia caratteristiche di cui all'art. 4.1, può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Esecutivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente.

4.5 All'atto dell'ammissione, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la suddetta qualifica a partire da tale momento.

4.6 Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea secondo le modalità previste dal successivo art. 5.4.

4.7 Ogni socio è rappresentato dal proprio legale rappresentante o da altra persona da questo delegata.

4.8 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

4.9 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.10 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

4.11 La quota a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata annualmente dall'Assemblea. La quota è annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.12 La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

5.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Esecutivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

5.3 Il Consiglio Esecutivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione e per mancato pagamento della associativo annuale.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Esecutivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e caratterizzato da senso di disciplina, dirittura morale e da spirito di collaborazione.

6.2 I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Esecutivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- Il Presidente.

7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di 3 (tre) anni.

Articolo 8

Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Esecutivo o di 1/10 (un decimo) dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Esecutivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Esecutivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Esecutivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Esecutivo per motivi di urgenza;
- approvare i regolamenti interni all'uopo predisposti dal Consiglio Esecutivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare sul ricorso del socio in caso di sua esclusione o dell'aspirante socio in caso di mancata ammissione.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

8.8 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario e un presidente che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente dell'assemblea.

8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 9

Consiglio Esecutivo

9.1 Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci; il Consiglio Esecutivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio Esecutivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare (anche via fax o e-mail) ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono avvenire anche per audio o tele-conferenza.

9.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri i quali si dichiarano informati sull'ordine del giorno.

9.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei membri presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della riunione, che firma insieme al Presidente della riunione. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.6 Il Consiglio Esecutivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alla esclusione dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.3;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9.7 Il Consiglio Esecutivo può dichiarare decaduto il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive.

9.8 Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 gg. l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Esecutivo.

9.9 Le eventuali sostituzioni per cooptazione di componenti del Consiglio Esecutivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Esecutivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Esecutivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12

Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Esecutivo per la sua approvazione in Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.3 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.

12.4 E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 14

Clausola compromissoria

14.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto associativo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato non rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad Arbitro unico e le modalità di designazione del medesimo.

14.2 L'Arbitro unico così designato deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

14.3 Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'Arbitro unico cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti e agli art. 36 e segg. del Codice Civile.